



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	BUCELLI	VASCO	Presidente
☐	RAMBALDI	ALBERTO	Relatore
☐	MANNINI	NICOLETTA	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1635/2015
depositato il 19/10/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B071700662/2015 TRIB.ERARIALI 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

FIRENZE

difeso da:

- sul ricorso n. 1636/2015
depositato il 19/10/2015

- avverso ATTO CONTESTAZ. n° T8BC01700495/2015 TRIB.ERARIALI 2011
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

proposto dal ricorrente:

AUSER VERDE ARGENTO
PIAZZA MATTEOTTI 8 50062 DICOMANO FI

difeso da:

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1635/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

31/01/2017 ore 09:00

N°

177

PRONUNCIATA IL:

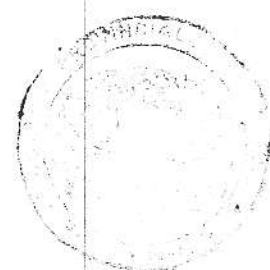
31.01.17

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

15.02.17

Il Segretario

Francesco Pignatelli



ricorre avverso avviso di accertamento n.T8B071700662/2015 per l'anno di imposta 2011 conseguente ad una verifica della G. di F. di Pontassieve e relativo P.V.C. del 14.03.2013 da cui emergeva che l'Associazione corrispondeva ai propri associati, che svolgevano servizi vari in convenzione con il Comune di compensi in denaro imputandoli a "rimborsi forfettari".

Poiché tali rimborsi non erano documentati, l'Ufficio considerava i compensi dei volontari delle vere e proprie retribuzioni, (anche alla luce delle dichiarazioni rilasciate in tal senso dagli stessi associati), e stante l'omessa esecuzione ed il versamento di ritenute alla fonte per tale anno, avendo l'associazione corrisposto a 27 dei propri associati l'ammontare di E 24.186-, l'Ufficio recuperava l'importo di E 7.224,39 pari all'ammontare delle ritenute non versate, oltre a sanzioni ed interessi.

La parte contesta: 1^ La nullità dell'atto per carenza della qualifica dirigenziale del soggetto sottoscrittore dell'atto impugnato; 2^ L'errata qualificazione da parte dell'Ufficio delle somme corrisposte ai volontari; 3^ in subordine l'eventuale qualificazione del supposto rapporto quale lavoro autonomo occasionale, stante la mancanza dei presupposti del lavoro dipendente.

Con analogo ricorso la parte contesta l'applicata sanzione del 30% ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 471/97 sull'importo delle ritenute tardivamente versato e stante la stretta connessione soggettiva ed oggettiva i ricorsi vengono qui riuniti.

Con memoria aggiunta la parte ritorna sui motivi del ricorso, insistendo sulle modalità del rapporto tra i volontari e l'Associazione e sull'errata qualificazione operata dall'Ufficio; in subordine rileva che stante nella maggior parte dei casi un utilizzo degli associati per un numero di ore annue inferiori a 240, almeno per tali soggetti andrebbe esclusa l'ipotesi del lavoro dipendente.

In precedenza era stata esaminata e respinta l'avanzata istanza di sospensione.

L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio contestando in toto le tesi avversarie e concludendo con la richiesta di reiezione del ricorso e conseguente conferma del proprio operato, con vittoria di spese.

In estrema sintesi, evidenzia la sostanziale mancanza di documentazione a giustificazione dei supposti "rimborsi forfettari" mentre appare evidente la stretta correlazione tra le ore lavorate e l'importo complessivo corrisposto che scaturisce dall'applicazione del compenso orario di E 6,00. A fronte di una così diretta correlazione tra ore di lavoro svolto e compenso corrisposto non è possibile ipotizzare altro che un rapporto di lavoro dipendente con l'applicazione delle conseguenti normative anche ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte e relative sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminate le diverse tesi proposte, ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento e vada respinto.

Preliminarmente va respinta l'eccezione sollevata in merito alla supposta nullità dell'atto impugnato per supposta carenza della qualifica dirigenziale del soggetto sottoscrittore; l'Ufficio ha infatti dimostrato che il Dott. ha titolo in tal senso anche in relazione alla delega rilasciata al Dott.

e comunque queste contestazioni non porterebbero necessariamente all'annullamento dell'atto. Nel merito non appare in contestazione la mancanza della documentazione relativa ai "rimborsi forfettari", che se pure richiesta dall'Ufficio è stata presentata solo in minima parte ed in modo incompleto. Appare invece incontrovertibile il fatto che gli importi corrisposti agli associati siano conteggiati sul solo criterio delle ore "svolte" per il compenso orario di E 6,00 e questo appare anche da dichiarazioni rilasciate da alcuni associati alla G.di F. in sede di verifica.

La legge sul volontariato (Legge 266/1991) all'art.2 dispone che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario e che allo stesso possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse, ma appare evidente che queste forme di rimborsi non possono trasformarsi in veri e propri rapporti di "lavoro dipendente" così come invece traspare dalla ricostruzione dei fatti e dalla documentazione prodotta.

Circa la richiesta subordinata di configurare il rapporto in contestazione come un lavoro occasionale, si osserva che ciò non rappresenterebbe la realtà dei fatti in quanto ci troviamo in presenza di una ripetitività di

comportamento dato dalla sistematicità del rimborso spese mensile, il che mette in evidenza il carattere di continuità delle prestazioni e non di "occasionalità".

Ne consegue il rigetto del ricorso; si ritiene di compensare le spese del giudizio stante il diverso orientamento espresso da questa stessa CTP su analoghi ricorsi riguardanti annualità precedenti.

P.Q.M.

La Commissione respinge i ricorsi riuniti. Spese compensate.

Firenze, 31.01.2017

Il Relatore

Alberto Rambaldi

il Presidente

Vasco Bucelli

www.commercialistatelematico.com